



Federazione Autonoma Bancari Italiani

00198 ROMA
VIA TEVERE, 46 – TEL. 06.8415751/2/3/4



Coordinamento Nazionale Femminile

Riposi giornalieri per il lavoratore padre rif. art. 40, lettera c del D.Lgs. 151/01

Facciamo seguito alla nostra circolare del 21 ottobre 2009 con la quale portavamo a conoscenza delle nostre strutture il contenuto della circolare dell'INPS n. 112 del 15/10/2009 dove veniva specificato che il riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti all'art. 40, lett. c, D.Lgs n. 151/2001, veniva esteso anche nell'ipotesi in cui la madre casalinga si trovi nella oggettiva impossibilità di dedicarsi alla cura del neonato perché impegnata in altre attività. La stessa circolare stabiliva, oltre all'obbligo della documentazione, i limiti di tale possibilità portando ad esempio "accertamenti sanitari, partecipazione a concorsi pubblici, cure mediche ed altri simili".

Il Ministero del Lavoro con la circolare C/2009 del 16/11/2009 ha dato un'interpretazione più estensiva riconoscendo il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri nel caso di madre casalinga, **“senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire al bambino”**.

Con propria circolare n. 118 del 25 novembre 2009 l'INPS ha recepito tale impostazione per cui il padre dipendente può fruire **incondizionatamente**, nell'ipotesi di madre casalinga, dei permessi giornalieri, (cosiddetti per allattamento) nei limiti di due ore o di un'ora a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Cordiali saluti.

Roma, 02 dicembre 2009

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FEMMINILE

LA SEGRETERIA NAZIONALE

